

**Ordinanza n° 23 del 16 gennaio 2017**  
**prot. n° 24657 del 16 gennaio 2017**

Oggetto: Norme temporanee in materia di sicurezza della navigazione in Canal Grande.

**IL DIRIGENTE**

**Premesso** che la circolazione navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia è disciplinata da una articolata disciplina normativa:

- codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327; -Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 -Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
- D.P.R. 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione interna);
- Regolamento Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, recepito con la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63 del 30/12/1993;
- il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n. 247721 del 25.06.1998;

**Visto** il Regolamento per la circolazione acqua nel Comune di Venezia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 216 del 7/10/1996 e n° 205 del 28/7/1997, e, ai sensi dell'art.517 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, dalla Capitaneria di Porto con parere favorevole del 6/10/1997 prot. n° 35057/P.N., dal Magistrato alle Acque con parere favorevole del 2/4/1998 prot. n° 3167, e dall'Ispettorato di Porto con parere favorevole del 24/6/1998 prot. N° 780, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il comma 12 dell'art. 4 che recita:

*"L'Amministrazione Comunale, quando ricorrono motivi di sicurezza, di pubblico interesse, di viabilità o per organizzare rive di carico e scarico, può modificare o revocare qualsiasi concessione di spazio o specchio acqueo, senza che il concessionario abbia diritto a indennizzi o risarcimenti. L'Amministrazione Comunale può ordinare la rimozione e l'asporto di ogni imbarcazione e la demolizione di opere fisse che risultino occupare spazi o specchi acquei senza la necessaria concessione o che siano difformi alla concessione stessa. In quest'ultima fattispecie il concessionario dovrà regolarizzare le opere fisse entro il termine di 30 giorni dalla diffida a provvedere, pena la decadenza dalla concessione stessa."*

**Visto** che con Deliberazione n° 104 del 03/04/2015 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale (nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014) ha approvato l'aggiornamento degli strumenti normativi vigenti in materia di circolazione acqua, fatti salvi specifici provvedimenti per la gestione delle rive e approdi pubblici e delle deroghe occasionali ed eccezionali, allo scopo di definire il riordino generale delle norme di circolazione e dare attuazione all'art. 10 del Regolamento comunale per la circolazione acqua;

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter l.lgs 7/3/2005 n.82



**Vista** l'ordinanza n° 274 del 22 aprile 2015, rubricata "Testo Unico in materia di circolazione acquea."

**Vista** l'ordinanza n. 634 del 30/09/2016, con la quale, in previsione dell'apertura del nuovo centro commerciale nel complesso del Fondaco dei Tedeschi, è stata regolamentata, sino al 15.01.2017, la circolazione acquea nel tratto di Canal Grande compreso tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi e il Ponte di Rialto regolamentando le operazioni di carico e scarico passeggeri e merci su tutti i pontili pubblici e/o privati, e sulle rive pubbliche, per le unità a motore in maniera puntuale contenendo al massimo l'impatto dei nuovi flussi;

**Considerato** che :

1. nel periodo di vigenza dell'ordinanza 634/2016 non si sono registrate criticità particolari e la navigazione si è svolta in modo ordinato senza creare criticità alcuna garantendo un elevato grado di sicurezza della navigazione;
2. nell'ambito ristretto del tratto di Canal Grande interessato dalla ordinanza in parola, il restauro conservativo del Palazzo dei Camerlenghi ha previsto il rifacimento del pontile privato ad uso della Corte dei Conti ivi insediata utilizzato solo per le proprie funzioni istituzionali;

**Attese** :

1. il permanere della delicatezza della localizzazione in un tratto del Canal Grande soggetto a forti variazioni di correnti legate al flusso della marea;
2. la scarsa visibilità dovuta alla collocazione coincidente con l'ansa del Canal Grande e il Ponte di Rialto;
3. la presenza di flussi di traffico significativi specie dopo le ore 9.00, con i servizi di gondola che occupano i lati del canale in uscita e ingresso in rio del Fondaco dei Tedeschi
4. la necessità di valutare sotto l'aspetto della compatibilità con la circolazione acquea l'impatto della collocazione del nuovo pontile privato a servizio del centro commerciale del Fondaco dei Tedeschi anche nella stagione primaverile ;

**Visto** l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**Vista** la disposizione del Sindaco P.G. 408433 del 1/09/2016 con la quale all'Arch. Loris Sartori è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione, Mobilità e Infrastrutture della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile;

**Ordina**

**nel tratto di Canal Grande compreso tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi e il Ponte di Rialto le operazioni di carico e scarico passeggeri e merci su tutti i pontili pubblici e/o privati, e sulle rive pubbliche, per le unità a motore è disciplinato – sperimentalmente sino al 30 giugno 2017 – come segue :**

1. è vietato l'uso di rive e pontili dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni e per tutte le unità di navigazione eccetto quanto previsto ai punti seguenti;

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato del sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter l.lgs 7/3/2005 n.82



2. in deroga al punto 1 sono consentite le operazioni di ormeggio per le sole operazioni di carico e scarico da parte di unità trasporto merci dalle ore 05.00 alle ore 09.00 e dalle 19.00 alle 22.00 ( 20.00 alla domenica e giorni festivi) ;
3. in deroga al punto 1 sono consentite – dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – **le sole operazioni di sbarco di persone dalle unità in servizio di trasporto pubblico non di linea in servizio di taxi in turno;**
4. **sono escluse dai divieti di cui ai punti precedenti le operazioni di approdo per carico e scarico persone presso pontili privati da parte di unità di proprietà di Istituzioni e/o Enti Pubblici ;**
5. è vietato alle unità in attesa di effettuare l'approdo di stazionare all'interno dello specchio acqueo del Canal Grande compreso tra Campiello del Remer e Rio di San Salvador;

**La presente ordinanza, nel corso della sperimentazione, potrà essere modificata, limitata, estesa e/o revocata sulla base delle rilevazioni dei flussi effettivi di traffico acqueo contestualmente attivate.**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

Il Dirigente  
-arch. Loris Sartori-